

COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE



Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 22.12.98 atto Nr. 53

Modificato con atto C.C. n. 54 del 22.12.1998

Modificato con atto C.C. n. 13 del 18.02.1999

Modificato con atto C.C. n. 06 del 28.02.2000

Modificato con atto C.C. n. 53 del 24.11.2000

Modificato con atto C.C. n. 19 del 18.05.2001

Modificato con atto C.C. n. 71 del 21.12.2009

Modificato con atto C.C. n. 26 del 03.05.2010

Modificato con atto C.C. n. 51 del 21.12.2011

Modificato con atto C.C. n. 50 del 21.12.2016

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tit. I	Art.	OGGETTO E TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE
	1	Oggetto e tipologie di applicazione
	2	Distinzione per durata
	3	Occupazione di marciapiedi
	4	Occupazione per passi carrabili
	5	Limitazioni

Tit. II		ATTO CONCESSORIO
	6	Obbligatorietà
	7	Contenuto
	8	Istanza
	9	Rilascio
	10	Revoca
	11	Revoca per inadempienze
	12	Rinuncia
	13	Subingresso

Tit. III		CANONE
	14	Obbligatorietà
	15	Classificazione di vie e spazi pubblici
	16	Altri elementi incidenti sulla tariffa
	17	Determinazione
	18	Tariffe
	19	Modificazione delle tariffe
	20	Canone per le occupazioni in atto dei pp.ss.
	21	Occupazioni nuove per l'erogazione dei pp.ss.
	22	Trasferimento
	23	Passo carrabile virtuale
	24	Impianti automatici di distribuzione
	25	Aree destinate a parcheggio
	26	Occupazioni urgenti
	27	Esenzione dal canone
	28	Altri canoni
	29	Modalità e termini di pagamento

Tit. IV		SANZIONI
	30	Occupazioni abusive o irregolari
	31	Rimozioni d'ufficio

Tit. V		MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE
	32	Adempimenti del funzionario responsabile
	33	Adempimenti del concessionario
	34	Norma transitoria
	35	Deposito cauzionale
	36	Norma finale

Allegato **A** Elenco classificazione strade (art.15)

Allegato **B** Coefficienti

Divieto di riproduzione con qualsiasi mezzo

TITOLO I

OGGETTO E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

3. Sono esentate dal regime concessorio oneroso le occupazioni degli spazi pubblici di cui al successivo art. 27.

Art. 2

Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

3. Si considerano temporanee le occupazioni realizzate per attività mercatali su strade e piazze non attrezzate e su posteggi isolati, anche se ricorrenti.

4. Si considerano permanenti le occupazioni effettuate dai commercianti anche nei soli giorni di apertura dei negozi, purché la concessione sia rilasciata per un periodo non inferiore all'anno. Per questi tipi di occupazione non è prevista la richiesta a tempo indeterminato, ma la concessione per un solo anno prorogabile automaticamente di anno in anno salvo revoca di cui all'art. 10.

Art. 3

Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo.

2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 4

Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

Art. 5

Limitazioni

1. Le occupazioni delle sedi stradali con ponteggi dovranno essere limitate al periodo indispensabile per l'esecuzione dei lavori. Competenti a stabilire l'equità ed il rispetto dei termini sono individuati rispettivamente nel responsabile dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale.

TITOLO II

ATTO CONCESSORIO

Art. 6 Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione:
 - a) delle occupazioni d'urgenza di cui all'articolo ventisei;
 - b) delle occupazioni effettuate dagli "spuntisti" in aree destinate a mercato non attrezzate per le quali la concessione è da considerare data con la quietanza del canone dovuto;
 - c) delle occupazioni esenti dal canone ai sensi dell'art. 27, escluse le lettere "c" ed "o";
 - d) delle occupazioni relative all'erogazione di pubblici servizi;
 - e) delle occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in occasione di Fiere, festeggiamenti e sagre per le quali la concessione è da considerare data con la quietanza del canone dovuto;

Per le occupazioni di cui ai punti "c", "d" e "e" dovrà comunque essere acquisito il nulla osta da parte dell'Ufficio competente.

2. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 7 Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:

- termine d'inizio dell'occupazione;
- termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
- le modalità dell'occupazione;
- l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
- le modalità ed il termine di pagamento del canone;
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 8 Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

2. Qualora, nei casi di occupazione temporanea, il termine finale di cui al punto b) debba essere protratto deve essere prodotta nuova istanza con conseguente eventuale rilascio di nuova concessione prima della scadenza del termine finale.

Art. 9 Rilascio

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.

2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni devono essere istruite:

- a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile, all'Ufficio Commercio;
- b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, all'Ufficio di Polizia Municipale qualora si tratti di:
 - passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;
 - semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art. 44, comma 7 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre cartello di divieto di sosta;
- c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, dall'Ufficio Tecnico;
- d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, dall'Ufficio Tecnico;
- e) per le occupazioni temporanee riguardanti l'esercizio di attività commerciali, dall'Ufficio Commercio;
- f) per le occupazioni temporanee riguardanti manifestazioni culturali, ricreative e sportive, dall'Ufficio Sport, Cultura e Tempo Libero.
- g) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, dall'Ufficio Tecnico.

3. Le richieste di occupazione, munite di tutti i pareri necessari per il rilascio o diniego della concessione, devono essere trasmesse, entro 10 giorni dal ricevimento, dall'Ufficio che ha istruito la pratica al funzionario responsabile per il rilascio delle concessioni.

4. La concessione per l'occupazione è data o negata tramite lettera motivata dal Funzionario Responsabile entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 10 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.

5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 10 Revoca

1. La concessione può essere revocata:

- a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
- b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo otto, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
- c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 11

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 12

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio Tributi almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 13

Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente o all'occupazione temporanea ricorrente, la volturazione è consentita, ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio.

2. Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nei termini previsti dai successivi articoli il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.

TITOLO III

CANONE

Art. 14

Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 27.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art. 15

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione del canone, nelle seguenti categorie:

I categoria centro

II categoria zona limitrofa

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante, ed è stato approvato con deliberazione di C.C. n.35 del 30.04.1994.

Art. 16

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle due categorie esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 17
Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata espressa in mq. o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenenti i decimali e l'ammontare del canone viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 e per le occupazioni permanenti non è dovuto qualora l'ammontare complessivo non superi € 20,00. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 18
Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale € 40,00 il mq. (ml. per condutture e cavi) per l'occupazione permanente e di giornaliera € 3,00 per mq. per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente, come da formula $T_b \times c_1 \times c_2 \times c_3 \times c_4$ (ove T_b sta per tariffa base e C per coefficiente). La tariffa così ottenuta va poi moltiplicata per i mq. e nel caso di occupazioni temporanee anche per i giorni.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 30% se la durata è superiore ai 14 giorni consecutivi e del 50% se superiore a 30 giorni continuativi o se si verificano, nel corso dell'anno, con carattere ricorrente rilevabile dall'atto di concessione.

4. Per le occupazioni temporanee inferiori alle 24 ore giornaliere si applica la riduzione del 70% per le occupazioni fino a 6 ore e la riduzione del 10% per le occupazioni da 6 a 12 ore.

Art. 19
Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 20
Canone per le occupazioni relative all'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 18 della Legge 23.12.1999 n. 488, per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze moltiplicato per € 2,00 con un minimo di € 1.000,00.

2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. L'importo unitario del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21
Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

Abrogato con atto di C.C. n. 6 del 28.02.2000

Art. 22
Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 23

Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art. 24

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione che sporgono e sovrastano il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 25

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta, fatte salve diverse determinazioni stipulate con apposite convenzioni.

Art. 26

Occupazioni urgenti

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 27

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, enti e aziende pubblici, IPAB, ONLUS, Comuni e loro consorzi, da società a prevalente capitale pubblico, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b. le occupazioni effettuate per manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive e sociali senza scopo di lucro;
- c. le occupazioni effettuate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per un periodo max di 30 gg annui;
- d. le occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili ed accessi pedonali;
- e. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- f. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere e lavori appaltati o dati in concessione dal Comune e dagli Enti previsti alla lettera a);
- h. le occupazioni di aree cimiteriali;

- i. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- l. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- n. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita o a riscatto al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- o. le occupazioni con seggiovie e funivie;
- p. le occupazioni effettuate dal commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- q. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- r. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora e per i tagli strada;
- s. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- t. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore;
- u. le occupazioni eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili.

Art. 28

Altri canoni

1. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 29

Modalità e termini di pagamento

1. La validità della concessione di occupazione permanente e della concessione di occupazione delle aree per il commercio su aree pubbliche in aree mercatali e su posteggi isolati, è subordinata al pagamento entro trenta giorni del canone fissato per le quote relative all'anno in corso, calcolate in ragione di mese con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data del rilascio della concessione, ad esclusione delle occupazioni relative all'erogazione di pubblici servizi.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di aprile mediante versamento al tesoriere comunale direttamente o tramite c/c postale.

3. Per le occupazioni temporanee il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone.

4. : Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere, sagre, festeggiamenti o di mercati non ricorrenti da parte di commercianti su aree pubbliche, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile, o tramite Tesoreria o tramite versamento in c/c postale.

5. Per le occupazioni effettuate dagli ambulanti non spuntisti in occasione del mercato settimanale, il pagamento del canone annuale deve essere effettuato entro il mese di aprile con le modalità di cui al precedente comma 2 pena il divieto di occupare il posteggio fino all'avvenuta regolarizzazione del suddetto pagamento;

5 – bis. Per le occupazioni effettuate da commercianti su aree pubbliche in posteggi isolati, il pagamento del canone annuale deve essere effettuato entro il mese di gennaio con le modalità di cui al precedente comma 2 pena il divieto di occupare il posteggio fino all'avvenuta regolarizzazione del suddetto pagamento”;

6. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione in ragione dei mesi di occupazione / concessione. Le frazioni di mese sono calcolate per intero.

7. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50 o per eccesso se è superiore.

8. Qualora il termine di approvazione del bilancio di cui al precedente art. 19 venga prorogato in data successiva alle scadenze previste dal presente regolamento, tutti i termini di pagamento verranno automaticamente prorogati alla fine del mese successivo al termine di approvazione delle tariffe.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 30

Occupazioni abusive o irregolari

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, salvo i casi di rinnovo e/o integrazione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, tranne nei casi di occupazioni urgenti di cui all'art. 26, del 150 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 120 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di € 1.000,00.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 31

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V

MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 32

Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

1. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
2. bollettario di cui all'art. 29, comma 4.

Art. 33

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 34

Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999.

Art. 35

Deposito Cauzionale

Per le occupazioni realizzate con impianti fissi per l'attività edilizia, ponteggi, taglio strada ecc., e per le occupazioni effettuate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante con allocazione di impianti fissi, il rilascio della concessione è subordinato anche al pagamento di un deposito cauzionale pari a € 25,00 al mq. con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 2.000,00. Il rimborso avverrà previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico.

Art. 36

Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore per l'anno 1999 dal giorno dell'esecutività dello stesso.
2. Eventuali modifiche di integrazioni entreranno in vigore dal primo giorno dell'anno successivo all'adozione delle stesse.
3. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 33, è resa nota mediante avviso nei notiziari locali e con affissione di manifesti.

Allegato A

Elenco classificazione strade comunali (art. 15 Regolamento)

a) Strade di 1° categoria - Centro;

Via Agro Castello

Limitatamente al tratto dai civici
n. 1 al n. 11 e dal n. 2 al n. 22

Via Serio

Limitatamente al tratto dai civici
n. 1 al n. 35/a e dal n. 2 al n. 42/a

Via Carrali

Limitatamente al tratto dai civici
n. 1 al n. 5 e dal n. 2 al n. 18

Via Trento

Limitatamente al tratto dai civici
n. 1 al n. 15 e al n. 15 e dal n. 2 al n. 50

Via Flignasco

Limitatamente al tratto dai civici
n. 1 al n. 57 e dal n. 2 al n. 60

Via Barbata

Limitatamente al tratto dai civici
n. 15 e al n. 17

Via Bracchio

Limitatamente al tratto dal civico n. 1

Via SS. Trinità

Limitatamente al tratto dai civici
n. 1 al n. 7 e dal n. 2 al n. 28

Via Trieste

Limitatamente al tratto dai civici
n. 1 al n. 93 e dal n. 2 al n. 112

Via Balilla

Tutta

Via C. Battisti

Tutta

Via Bettinello

Tutta

Piazza dr. Bonandrini

Tutta

Via P. Bonandrini

Tutta

Via Cadorna

Tutta

Piazza Caduti

Tutta

Via Cavour

Tutta

Via Cornello

Via Garibaldi

Tutta

Via Padre Ignazio Imberti

Tutta

Via IV Novembre

Tutta

Via Marconi

Tutta

Via Martiri della Libertà

Tutta

Via Michelangelo Buonarroti

Tutta

Vicolo Piave

Tutta

Via Raimondo Ruggeri

Tutta

Via S. Carlo

Tutta

Vicolo I S. Carlo

Tutta

Vicolo II S. Carlo

Tutta

Piazza S. G. Battista

Tutta

Via S. Spirito

Tutta

Via Scaletta

Tutta

Via Tribulina

Tutta

Vicolo Trieste

Tutto

Via Umberto 1

Tutta

Via Valle

Tutta

Via L. Da Vinci

Tutta

Via Europa

Tutta

Via Fiume

Tutta

Vicolo Fiume

Tutto

Via Fossato

Tutta

Via G. Galilei

Tutta

Tutta

Via Vittorio Emanuele II

Tutta

Via XXIV Maggio

Tutta

b) strade di 2° categoria - Zona limitrofa

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
STABILITO DALL'ART. 18 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi (ved. allegato A)

a - Centro	1,00
b - Zona limitrofa	0,80

2) **Valore** economico della disponibilità dell'area

a - Aree di parcheggio a parchimetro	2,00
b - Mercati e fiere attrezzati	1,50
c - Mercati e fiere non attrezzati	1,00
d - Residue zone del territorio Comunale	1,00

3) **Sacrificio** imposto alla collettività e modalità di occupazione

a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,30
b - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi (compreso fiere e mercati in aree non attrezzate)	1,00
c - Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
d - Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

4) **Natura** dell'attività

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, hobbisti (occupazioni temporanee).....	0,25
c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
d - Edilizia	0,20
e - Distributori di carburanti	0,50
f - Erogazione pubblici servizi a rete	0,10
g - Altri usi	1,00